

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "ANANDA ASSOCIAZIONE APS – ASD", Associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro. di seguito detta "Associazione".

Art. 2 SEDE – DURATA

L'Associazione ha sede legale in Nocera Umbra (Pg), Via Montecchio, 61, la sua durata è illimitata. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il presente statuto, nei limiti e nei casi in cui è consentito dalle normative tempo per tempo vigenti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 3 NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Le finalità della Associazione si esplicano nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana pur potendo la stessa, occasionalmente, assumere iniziative in tutto il mondo.

L'Associazione si affilia al Centro Sportivo Educativo Nazionale – Ente di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed Ente di promozione sociale, le cui Finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, del CIO ed a tutte le disposizioni del medesimo Ente di Promozione.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Ente nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità educative, sportive, civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di ricerca etica e spirituale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale, come previste dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore (d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117):

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (1)

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

1) Promuovere e diffondere la pratica di tutte le attività sportive dilettantistiche nei vari settori, inclusi quelli delle danze, dello yoga, e dell'escursionismo, quale attività educative e ricreative; promuovere e organizzare attività sportive, formative, didattiche, finalizzate all'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento e la diffusione in generale della pratica sportiva;

2) Promuovere e organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi e centri di studio e di addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, del tempo libero, turistico e culturale in genere;

3) Promuovere e attuare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero, quali sale letture, sale giochi, bar interni, spacci, mense, intrattenimenti musicali, videoteche, etc.;

- 4) Provvedere all'edizione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque di ogni pubblicazione, connessa all'attività sportiva, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
 - 5) Svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente l'attività sportiva, educativa, ricreativa, del tempo libero e culturale in genere;
 - 6) Promuovere lo sviluppo della solidarietà umana attraverso la pratica del volontariato e la diffusione dei principi di vita spirituale secondo gli insegnamenti dello yoga e della "Realizzazione del Se", così come proposti da Paramhansa Yogananda, Swami Kriyananda ed i loro discendenti spirituali;
 - 7) Aiutare tutti gli esseri umani a crescere in un comune ideale di fratellanza universale e promuovere un'integrazione culturale e spirituale tra le nazioni e tra i popoli;
 - 8) Svolgere attività educative e culturali dirette a realizzare l'armonia fisica, mentale e spirituale della persona umana attraverso:
 - 8.1 seminari e incontri su temi attinenti gli scopi sociali;
 - 8.2 corsi di lavoro e studio sulla vita comunitaria;
 - 8.3 corsi di nutrizione e cucina vegetariana;
 - 8.4 seminari di scienze vediche, comprese l'ayurveda e l'astrologia;
 - 8.5 seminari, conferenze e manifestazioni culturali, artistiche e musicali;
 - 8.6 l'organizzazione di viaggi e pellegrinaggi a contenuto culturale e religioso;
 - 8.7 la pubblicazione e distribuzione di prodotti editoriali e audiovisivi in genere.
 - 9) Promuovere l'integrazione uomo-natura attraverso iniziative dirette alla conoscenza e alla valorizzazione e tutela dei beni ambientali con particolare riferimento al patrimonio naturale;
 - 10) Promuovere valori spirituali propri del messaggio di Francesco d'Assisi, favorendo la conoscenza e lo studio dei beni culturali appartenenti alla tradizione francescana;
 - 11) Promuovere e gestire, in Italia e all'estero, centri e comunità spirituali di fratellanza mondiale basati su cooperazione, amicizia, alti ideali di vita semplice, verità e amore verso Dio e il prossimo;
 - 12) Favorire la crescita spirituale delle persone, promuovere l'applicazione pratica dei principi spirituali nella vita quotidiana, sostenere il benessere fisico, mentale e spirituale dell'individuo, anche mediante l'erogazione di premi e borse di studio, i cui criteri di assegnazione saranno fissati da regolamento interno stabilito dal Consiglio Direttivo dell'associazione e ratificato dall'Assemblea nella prima riunione successiva.
- L'Associazione pone in essere ogni tipo di iniziativa ritenuta utile o necessaria al conseguimento degli scopi statutari ed in particolare si propone di:

- a) Organizzare servizi di accoglienza presso la propria sede o in altri luoghi stabiliti dal Consiglio Direttivo provvedendo alla sistemazione degli ospiti in alloggi di proprietà o condotti in affitto, anche mediante forme di accoglienza all'aria aperta, ed alla somministrazione di cibo esclusivamente vegetariano;
- b) Svolgere corsi di formazione e qualificazione di insegnanti di yoga, di meditazione ed altre discipline spirituali e sportive;
- c) Organizzare scuole private per bambini;
- d) Realizzare scuole o centri di salute e guarigione basati sull'integrazione fra corpo, mente e anima.

Il contributo richiesto per le varie attività offerte sarà determinato di volta in volta dal Consiglio Direttivo e potrà essere eccedente il mero costo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 – ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE.

Per realizzare i propri scopi statutari, l'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. e in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- Acquistare beni mobili ed immobili in Italia e all'estero;
- Stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve o lungo termine;
- Amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- Stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune od utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- Gestire le proprietà immobiliari urbane ed agricole;
- Realizzare costruzioni ed impianti necessari o utili per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- Dare in gestione a terzi i propri beni;
- Prestare garanzie reali nell'ambito di operazioni creditizie, anche in favore di soggetti terzi che esercitano anche attività commerciali;

Potrà, inoltre concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito per se stessa e/o altri Enti associativi con finalità analoghe od affini.

Nello svolgimento delle attività istituzionali l'Associazione intrattiene stretti rapporti di collaborazione con la "Fondazione Ananda Europa" con sede in Nocera Umbra (Pg) e con "Ananda Church of Self-Realization" con sede in California.

L'organo deputato all'individuazione della attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 – VOLONTARI e LAVORATORI RETRIBUITI.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I Volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, anche mediante l'utilizzo delle modalità previste dall'art. 17, comma 4, del Codice del Terzo Settore. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Art. 6 - I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne, cittadini italiani e stranieri, indipendentemente dal loro credo religioso, dalle loro condizioni economiche e senza discriminazione alcuna che accettano gli articoli del presente Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento e a rispettare le decisioni degli organi rappresentativi dell'associazione. Possono, altresì, chiedere di essere ammessi a far parte dell'Associazione,

altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo, il quale può delegare tale compito ad uno dei suoi componenti.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, o dal suo delegato, su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di associativa e successivamente di quella annuale, nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, ed al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quota di natura patrimoniale.

Tutti i soci che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa e successivamente di quella annuale.

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione e chiederne, a proprie spese, una copia. La richiesta, redatta in forma scritta, deve essere recapitata al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per l'accesso ai libri dell'organo di controllo, la richiesta deve essere recapitata direttamente all'organo stesso. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2538, secondo comma, del codice civile. I soci minorenni possono esercitare il diritto di voto attraverso i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Gli associati hanno diritto di ricevere i notiziari che informano circa le attività dell'associazione e di partecipare alla vita ed alle attività proposte nei termini specificati dai notiziari.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci dovranno versare la quota associativa e quella annuale secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- Per decadenza automatica, dovuta a morosità, qualora entro le scadenze indicate nell'art. 6 non siano versate la quota di ammissione o la quota annuale.
- Per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità; L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'Associato dichiarato escluso, il quale entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, potrà ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. L'Assemblea dovrà pronunciarsi nella successiva convocazione.
- Per dimissioni spontanee mediante comunicazione scritta da inviare, in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio Direttivo. Il socio non è liberato, senza deliberazione del Consiglio Direttivo, dagli obblighi assunti nei confronti dell'associazione;
- Per morte dell'associato.

Oltre ai motivi innanzi indicati, le Organizzazioni e gli Enti perdono la loro qualità di socio per le seguenti cause:

- estinzione dell'organizzazione o ente Socio;
- mutamento dell'oggetto sociale dell'organizzazione o ente Socio in modo tale che non si identifichi, nemmeno in parte, con quello dell'Associazione.

Per qualunque causa venga a cessare il suo rapporto associativo, il socio di qualsiasi natura o i suoi eredi ed aventi causa non possono ripetere all'associazione quanto ad essa versato per contribuzioni o a qualunque titolo, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 GLI ORGANI SOCIALI

L'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione si conformano a principi di democraticità e trasparenza.

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, laddove eletto;
- Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Se previsti per legge saranno istituiti quali organi anche quello di controllo e di revisione.

Art. 11 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è costituita dai soci fondatori, benemeriti, ordinari, residenti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale o in altro luogo, dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

1. Avviso scritto da comunicare, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante l'invio per posta elettronica o corrispondenza ordinaria all'indirizzo dichiarato dal socio all'atto dell'iscrizione, purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Lo stesso nomina un segretario, tra i presenti, per la redazione del verbale.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) Quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'ora ove si tiene la riunione, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea:

- a) Approva il bilancio;

- b) Detta le direttive generali per il funzionamento e lo sviluppo dell'associazione;
- c) Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato del controllo e di revisione.
- d) Delibera le modifiche al presente Statuto e su ogni ordine del giorno sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo;
- e) Delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulla liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- f) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Per le modifiche del presente statuto l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita, in prima convocazione, qualora siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati, e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione da tenersi con almeno un giorno di distanza dalla prima. Le delibere saranno prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati. Le delibere saranno prese con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati presenti e rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. Tali deleghe non possono essere conferite ai membri del Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario appositamente nominato dal Presidente. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria potrà essere tenuta anche senza l'intervento di un notaio nei limiti e nei casi in cui ciò sia consentito dalle normative tempo per tempo vigenti.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare, tutti i soci iscritti al libro soci da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota, nonché, se maggiori di età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra gli associati è composto da 3 a 7 membri, durano in carica tre anni e sono rieleggibili

I membri eletti al Consiglio scelgono tra di loro il Presidente, un vice presidente, un segretario.

Ai membri del Consiglio Direttivo può essere erogato un compenso, deliberato dall'Assemblea Ordinaria degli associati, purché nel rispetto dei limiti del divieto della distribuzione indiretta di utili di cui all'art.8 co.3 lettera a) del Codice del Terzo Settore, salvo il rimborso delle spese sostenute

E' fatto divieto ai componenti il Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima Federazione o, negli Enti di Promozione Sportiva, nella medesima disciplina.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono

a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il consiglio direttivo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio. E' convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno inviati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età. In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta; in tal caso uno dei membri del Consiglio Direttivo comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta fissando un termine non inferiore a dieci giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede dell'Associazione l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi i fax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla Associazione:

La decisione deve ritenersi formata nel momento in cui siano regolarmente pervenute presso la sede sociale le risposte di tutti gli aventi diritto o, in mancanza, alla scadenza del termine di dieci giorni entro il quale deve pervenire il consenso.

Le delibere del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica e devono avere il voto della maggioranza dei presenti in carica, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per delega.

In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo, salve le specifiche competenze attribuite per legge o per statuto agli altri organi sociali, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Può, pertanto (intendendosi l'elencazione seguente esemplificativa e non tassativa): acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, a trattativa privata, a licitazione privata e a pubblici incanti; affrancare censi e canoni; accendere mutui e garanzie reali; riscuotere ed impiegare capitali; locare e affittare immobili, anche oltre i nove anni; nominare procuratori, avvocati e consulenti di varia natura; stare in giudizio in cause sia attive che passive.

Spetta inoltre al Consiglio:

- a) Curare la tenuta dei libri contabili e sociali;
- b) Predisporre le bozze di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- c) Individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- d) Stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- e) Deliberare sull'ammissione, recesso ed esclusione dei soci per incompatibilità e decadenza;
- f) Nominare i soci benemeriti e i soci residenti;
- g) Deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- h) Rilasciare certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per i soci stranieri;
- i) Stabilire l'entità delle quote sociali d'ammissione e di quelle annuali.

Il consiglio direttivo può delegare il compimento di determinati atti ad uno o più dei suoi membri nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Art. 13 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Art. 16 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - ESERCIZIO E BILANCIO

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio direttivo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, dovrà redigere la bozza di bilancio e sottoporlo all'assemblea degli associati per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sarà redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in mancanza in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art.18 – BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Ricorrendone i presupposti l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo

attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Ricorrendone i presupposti l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea negli stessi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 19 - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari non occasionali;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali previsti.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 21 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, per quanto non in esse previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
